



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 20 giugno 2011

Il Municipio di Caslano

Visti:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 28 febbraio 2007 (OSLa);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 10 novembre 2009 (ROSLa);
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico, del 29 maggio 1941 (LOP);
- la Legge di applicazione alla Legge federale sugli esplosivi, del 25 marzo 1977 (LEspl) e relativo Regolamento di applicazione, del 14 dicembre 2010 (RLCLEspl);

e richiamati:

- l'art. 5 cpv. 2 lett.a ROIF, gli articoli 107 e 192 LOC, l'art. 23 RALOC;
- il Regolamento Comunale del 4 dicembre 2002, in particolare l'art. 62;

ordina:

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2

Principio

¹⁾ Sul territorio giurisdizionale del Comune di Caslano sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

²⁾ Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3

Quiete notturna
e pausa
pomeridiana

¹⁾ E' vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.

²⁾ In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00.

³) Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

⁴) Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

Art. 4

Domenica e
giorni festivi

¹) La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori o opere rumorose o moleste per il vicinato.

²) In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5

Lavori agricoli
e di giardinaggio

¹) Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori.

²) La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

³) Le aziende agricole non sono soggette alle restrizioni del cpv. 2.

Art. 6

Lavori edili

¹) Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

²) Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

a. ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;

b. i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori;

c. i compressori, le gru e gli altri macchinari, devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;

d. i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;

e. lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;

f. non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

³) L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

⁴) Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e

orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

⁵⁾In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

⁶⁾Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle Autorità cantonali, in deroga agli orari indicati all'art. 6 cpv. 3 della presente Ordinanza, l'orario di inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

Art. 7

Perturbamento della pubblica quiete

Dalle ore 23.00 alle ore 7.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8

Esercizi pubblici

¹⁾L'attività degli esercizi pubblici, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.

²⁾Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali sia edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno ed esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata dell'esercizio pubblico.

³⁾Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla Legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Art. 9

Apparecchi per la riproduzione del suono

¹⁾Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Restano riservati l'art. 10 della presente Ordinanza e, per gli esercizi pubblici, le norme sulla musica contenute nella specifica Ordinanza.

²⁾Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

³⁾Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 10

Manifestazioni pubbliche e feste

¹⁾L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

²⁾Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

³⁾L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

⁴⁾La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

⁵⁾Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del

pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

Art. 11

Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

- ¹⁾ L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
- ²⁾ Deroche al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.
- ³⁾ Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 12

Animali

- ¹⁾ I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
- ²⁾ In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi e urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della Polizia comunale o da un suo sostituto.

Art. 13

Veicoli a motore

- ¹⁾ L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 07.00.
- ²⁾ È segnatamente vietato:
 - a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d. effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
 - e. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
 - f. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - g. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.
- ³⁾ Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 14

Elicotteri

- ¹⁾ Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
- ²⁾ Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni, concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

Art. 15

Giochi all'aperto e attività sportive

- ¹⁾ La pratica di giochi, rispettivamente delle attività sportive, all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

²⁾Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, può accordare deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

³⁾I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 16

Sirene e impianti d'allarme

¹⁾È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall'officina, dal cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

²⁾Per gli impianti di allarme (auto, immobili) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in cicli di, al massimo, 30 secondi.

³⁾Resta riservata l'applicazione degli articoli 82 e 86 OETV.

Art. 17

Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.00 fino a fr. 10'000.00 secondo la procedura disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 18

Provvedimenti

¹⁾Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

²⁾Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'Autorità o dei funzionari competenti.

³⁾È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla Legislazione speciale federale o cantonale.

Art. 19

Abrogazione

La presente abroga l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti, del 2 luglio 1985.

Art. 20

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Vicesindaco: I. Brugnetti
Il Segretario: Gasanovi



Pubblicata agli albi comunali dal 28.06.2011 al 14.07.2011.